



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

MISURA 8 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02)

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

Focus area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02)

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Tipo di operazione **8.1.03**)

Sottomisura 8.1

SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipi di operazione

- **8.1.01** - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- **8.1.02** - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- **8.1.03** - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI IMBOSCHIMENTI

INDICE

- 1** Obiettivi
- 2** Sostegni per imboschimenti nel P.S.R. 2014-2020
- 3** Beneficiari
- 4** Unità di imboschimento
- 5** Aiuti e premi nelle misure dedicate agli imboschimenti
- 6** Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti
 - 6.1 Disposizioni generali
 - 6.2 Elaborati tecnici
 - 6.3 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA - Tipo di operazione 8.1.01
 - 6.4 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA - ECOCOMPATIBILE - Tipo di operazione 8.1.02
 - 6.5 Progettazione e realizzazione di imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA - Tipo di operazione 8.1.03
 - 6.6 Integrazioni e rettifiche agli elaborati di progetto
 - 6.7 Prescrizioni particolari
- 7** Disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni
- 8** Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti
 - 8.1 Manutenzione e tagli intercalari
 - 8.2 Cura, gestione e limitazioni all'uso – *Piano di Coltura e conservazione*
 - 8.3 Revisione del *Piano di Coltura e conservazione*
 - 8.4 Adempimenti particolari
- 9** Forza maggiore e circostanze eccezionali
- 10** *Piano di Coltura e conservazione* – Fac-Simile
- 11** Tracce di prescrizioni

Abbreviazioni

<i>P.S.R. 2014-2020</i>	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attuativo del Reg. (UE) 1305/2013.
<i>Linee Guida</i>	<i>Linee guida per la progettazione e gestione di imboschimenti</i> , per brevità di seguito indicate “ <i>Linee Guida</i> ”
<i>P.M.P.F.</i>	<i>Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale</i> approvate con deliberazione regionale n. 182 in data 31 maggio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 1.3.1995 (vedi L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)
<i>Piano di Coltura e conservazione</i>	Piano che deve essere formulato, ai sensi dell’art. 5 delle P.M.P.F., dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici (deve prevedere le operazioni di governo e di trattamento)
<i>P.F.R.</i>	Piano Forestale Regionale
<i>Disciplinare produzione integrata per la coltivazione del pioppo</i>	- Disposizioni inerenti al metodo di produzione integrata per la coltivazione del pioppo di cui allo specifico Disciplinare approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/16, sue modifiche e integrazioni. http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata

Per quanto non contenuto nelle presenti “*Linee Guida*” si rimanda al par. 8.2.8 del *P.S.R. 2014-2020*

1. Obiettivi

Le “Linee guida per la progettazione e gestione di imboscamenti” (per brevità di seguito: “*Linee Guida*”) costituiscono uno strumento tecnico-gestionale per l’attuazione degli imboscamenti di cui all’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboscamento), finalizzato

- a garantire la corretta e qualificata progettazione e realizzazione degli impianti,
- a prevenire la realizzazione di interventi di forestazione imboscamenti inappropriati e inadeguati “inadeguati” (vedi anche l’art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2014),
- ad assicurare una pianificata gestione sostenibile degli imboscamenti realizzati in continuità con gli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida approvate nel precedente periodo di programmazione.

Le “*Linee Guida*” sono indicate necessarie nel P.S.R. 2014-2020 al fine di garantire la controllabilità delle operazioni e ridurre il tasso di errore.

Le parti riprese dalla stesura della scheda della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 sono riportate in carattere corsivo. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle specifiche tecniche disposte nello stesso Programma sono condizione imprescindibile per l’accesso al regime di sostegno comunitario. Le disposizioni inerenti alla gestione sono rilevanti ai fini della applicazione delle sanzioni, riduzioni e/o esclusioni di cui alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali.

2. Sostegni per imboscamenti nel P.S.R. 2014-2020

La Misura 8 del P.S.R. 2014-2020, *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*, comprende, fra gli investimenti attivabili, anche le seguenti operazioni dedicate a imboscamenti.

- Tipo di operazione 8.1.01 - Imboscamenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- Tipo di operazione 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- Tipo di operazione 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve (pioppicoltura sia ecocompatibile che ordinaria), il sostegno non comprende premi annuali.

4. Unità di imboscamento

Si intende “*unità di imboscamento*” ogni perimetro imboscato caratterizzato da omogeneità

- per tipo di operazione attuata e
 - per previsioni gestionali del soprassuolo,
- nonché dall’accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie.

Costituiscono diverse e separate “*unità di imboscamento*”

- sia singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall’attuazione di differenti Tipi di operazione e/o da distinte previsioni di gestione
- che porzioni separate ancorché interessate dal medesimo Tipo di operazione.

Nella redazione del progetto e nella compilazione della domanda dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di imboscamento” compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.

5. Aiuti e premi nelle misure dedicate agli imboscamenti

I sostegni previsti dall’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **premio annuale** per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo massimo di 12 anni.

Costo semplificato parziale

Le disposizioni comunitarie prevedono di poter ammettere pagamenti quantificati con il metodo del Costo semplificato (finanziamento a tasso forfettario o a tabelle standard di costi unitari o a somme forfettarie). Per gli imboscamenti della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 riconosce il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili). Sono considerate nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e di messa a dimora.

Domande annuali di pagamento dei premi

Sono tenuti alla presentazione della annuale “domanda di pagamento” (cosiddetta conferma) anche i beneficiari di interventi di imboscamento analoghi a quelli finanziati dalla Sottomisura 8.1, realizzati in precedenti periodi di programmazione, se non ancora concluso il “periodo di corresponsione dei premi”. Gli imboscamenti interessati si riferiscono alle seguenti misure (analoghe ai Tipi di operazione di cui all’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Programmi pluriennali attuativi del Reg. (CEE) n. 2080/1992;
- Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) n. 1257/1999;
- Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005

Le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati dai regolamenti comunitari secondo le procedure definite dall’AGREA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l’annualità di riferimento e l’attivazione di specifici controlli finalizzati alla verifica da parte dell’Amministrazione competente circa la permanenza dell’imboscamento.

In caso di accertamento della permanenza dell’imboscamento nelle condizioni prescritte l’originaria domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione delle ulteriori domande di pagamento di premi dovute. Diversamente, si procederà all’applicazione delle esclusioni riduzioni e restituzioni prescritte dalle disposizioni comunitarie nazionali e regionali.

6. Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti

6.1 Disposizioni generali

La Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 si riferisce

- alla definizione di “foresta” di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013, per il riconoscimento delle aree forestali;
- alle delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.), per l’individuazione delle zone di pianura, collina e montagna - per semplicità di termini è considerata collina il territorio definito nel P.F.R. “collina e bassa montagna” e montagna il territorio ivi definito “alta e media montagna”.

Non sono riconoscibili “forestali” le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

6.2 Elaborati tecnici

Le disposizioni del Programma e dei bandi condizionano l'ammissibilità delle domande di sostegno alla presentazione della seguente documentazione

- “*progetto esecutivo dell'imboschimento*”, per interventi riconducibili ai Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 (limitatamente a interventi per arboricoltura consociata);
- “*relazione tecnica*”, per interventi riconducibili ai Tipi di operazione 8.1.03 e 8.1.02 (limitatamente a interventi per pioppicoltura ecocompatibile).

La domanda di pagamento dei sostegni per i costi di impianto, oltre che dalla documentazione attestante le spese sostenute (per voci spesa non comprese nei costi semplificati), dovrà essere corredata da un elaborato di “*riepilogo dei materiali e opere*”.

Relativamente al materiale di moltiplicazione è necessaria l'indicazione dello stesso nel “*riepilogo*” di cui sopra nonché la disponibilità della relativa documentazione presso la sede aziendale per la durata del periodo di corresponsione dei premi.

E' inoltre necessario garantire la disponibilità della documentazione di corredo del materiale di moltiplicazione in caso di utilizzo di ulteriori esemplari per risarcimenti in anni successivi.

Gli elementi minimi richiesti per la “**relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento**” sono:

- individuazione, delimitazione e misurazione delle particelle oggetto di domanda di sostegno,
- individuazione di ogni “unità di imboscamento”,
- descrizione della stazione,
- indicazione delle caratteristiche degli impianti previsti in relazione ai tipi di operazione cui si intende aderire,
- individuazione delle essenze che si prevede di impiegare,
- indicazione della fisionomia prevista per i boschi in progetto (Tipo di operazione 8.1.01),
- indicazione del modulo di impianto (Tipo di operazione 8.1.02 - arboricoltura consociata)
- elenco dei caratteri aventi rilevanza ai fini della selezione delle domande
- indicazione dei cloni di pioppo (scelti fra quelli iscritti al registro nazionale dei materiali di base) specificando quelli riconosciuti MSA a maggiore sostenibilità ambientale (vedi la Tabella dei cloni MSA nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo);
- destinazione d'uso delle particelle oggetto di imboscamento indicata negli strumenti urbanistici (vigenti ed anche solo adottati).

Il “**progetto esecutivo dell'imboschimento**” e lo “**stato finale dei lavori**” (a consuntivo), oltre alla conferma e all'indicazione dettagliata degli elementi richiesti per la “relazione tecnica descrittiva”, dovranno comprendere:

- la misurazione dei perimetri,
- la giustificazione delle scelte progettuali in relazione alle caratteristiche stazionali (particolare attenzione dovrà essere posta all'idoneità dei terreni in funzione delle caratteristiche desumibili),
- la giustificazione delle scelte progettuali relative alle specie scelte e alle tipologie e ai modelli di intervento,
- l'analisi dei costi (lo stato finale dei lavori dovrà inoltre essere corredato da copia dei giustificativi di spesa e dei documenti relativi alla certificazione delle piante);
- le necessarie garanzie sul mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione degli imboscamenti qualora la destinazione d'uso dei terreni negli strumenti urbanistici sia diversa da “zona agricola”.

In sede di verifica dell'effettuazione degli imboschimenti deve essere effettuata la georeferenziazione delle particelle imboschite. E' data facoltà dei Servizi territoriali richiedere la georeferenziazione a cura del richiedente.

Non sarà possibile ammettere a pagamento domande il cui stato finale dei lavori non comprenda una tabella riepilogativa del tipo, quantità e provenienza del materiale di moltiplicazione utilizzato. La tabella dovrà contenere le informazioni richieste nella specifica sezione della domanda di pagamento e dovrà risultare coerente con le indicazioni contenute nei cartellini del materiale impiegato, che devono essere disponibili all'atto della verifica dell'imboschimento.

6.3 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA - Tipo di operazione 8.1.01

Disposizioni tecniche

Per il Tipo di operazione 8.1.01 è indicato il carattere permanente dell'intervento e i turni di utilizzazione previsti per tali soprassuoli sono di norma superiori a 90 anni.

Possono essere impiegate solo le specie previste dal P.S.R. 2014-2020, vedi gli elenchi a corredo della scheda della Misura 8:

- Tabella - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree
- Tabella - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco specie arbustive

ELENCO SPECIE ARBOREE													
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03	SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C					L	P	L	
3	Ac	Acer campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI	25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO	26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI	27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI	28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI	29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ¹	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI	30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI	31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI	32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X		SI	33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)			X ²	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO	34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)				NO	35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI	36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO	36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO	37	Ce	Siliquastro (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI	38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI	39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI	42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree" -

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE												
SPECIE			Ambiti territoriali			SPECIE			Ambiti territoriali			
			L	P	C				L	P	C	
1	€	Azzorolo (<i>Crataegus azarolus</i> L.) ⁽¹⁾	X	X		13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	X	X		
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	X	X	X	14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)		X	X	
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas</i> L.)			X	15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi</i> Miller)			X	
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus</i> L.)			X	16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus</i> L.)			X	
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus</i> Miller)		X	X	17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i> L.)		X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus</i> L.)			X	18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i> L.)		X	X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis</i> L.)			X	19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i> L.)		X	X	X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i> L.)			X	20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i> L.)			X	
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)			X	21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica</i> L.)		X	X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus)			X	22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens</i> L.)			X	X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica</i> L.)			X	24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i> L.)		X	X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.)	X	X	X	25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana</i> L.)			X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Escluso da DGR 196/2010, sue modifiche e integrazioni, per il periodo di applicazione dell'esclusione

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco specie arbustive"

Affinché la fisionomia del bosco abbia significato in funzione delle fisionomie ordinariamente rinvenibili, non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie “caratterizzanti” il tipo di bosco di riferimento e non meno del 30% deve riguardare specie significative (Tabella “ Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento”).

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi ripariali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

LEGENDA: L Litoraneo - P Padano - C Collinare

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella “8.1.01 Boschi di riferimento”

Densità degli imboschimenti

Nei terreni di pianura e collina con pendenze inferiori al 20% la densità minima di impianto è fissata in 950 esemplari arborei/ha (850/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nei terreni di collina con pendenze superiori al 20%: la densità minima di impianto è fissata in 1100 esemplari arborei/ha (900/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nel caso di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'impiego di precisi e geometrici allineamenti, il numero minimo di esemplari arborei per ettaro imboschito potrà essere inferiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b); non potrà mai comunque risultare inferiore a 600 esemplari arborei/ha.

Il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel Piano di Coltura e conservazione. Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). La durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di Coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il beneficiario di premi per imboschimenti ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal Piano di Coltura e conservazione.

Il medesimo deve inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate, nell'effettuazione dei risarcimenti, specie non ammesse negli elenchi di cui sopra.

Disposizioni particolari

Come già accennato nel precedente paragrafo 5, nella realizzazione dell'impianto è ammesso che una superficie non superiore al 20% di ogni singola unità imboschita possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superfici interessate da piantumazione. Quanto sopra a condizione che dette superfici "scoperte" siano incorporate nell'unico perimetro imboschito, che nelle stesse non siano attuate attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

6.4 Progettazione e realizzazione di imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA - ECOCOMPATIBILE - Tipo di operazione 8.1.02

Il Tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono ammissibili i seguenti sottotipi di intervento:

- Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo “consociati”** (con specie forestali autoctone).
- Pioppicoltura ecocompatibile** (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).
- Imboschimenti per arboricoltura da legno “consociata” a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di Castanea sativa** (anche se con parziale presenza di Castanea sativa, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboschimenti in nessun modo qualificabili superfici agricole). La prevalenza di Castanea sativa è da considerare in riferimento alle specie idonee per arboricoltura da legno.

Disposizioni tecniche Arboricoltura da legno consociata (sottotipi a) e c))

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per Arboricoltura da legno di pregio fra le essenze indicate nell'Allegato “Tipo di operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio”.

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio								
SPECIE			Ambiti territoriali			Para- cadute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle p Per finalità paracadute

* Per impianti di arboricoltura da legno monospecifici sono impiegabili unicamente i cloni di Pioppo ibrido ammessi dal “Disciplinare di produzione integrata per il pioppo” (nella stesura approvata dalla Regione al momento della presentazione della domanda di sostegno).

Tabella “8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio”

Gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l'impiego di non meno di 2 specie ivi indicate idonee per ogni unità realizzata (le specie paracadute “p” non possono essere considerate nella scelta delle due specie principali ma possono essere aggiunte con finalità non accessoria).

E' consigliata (ma non obbligatoria) la messa a dimora con la tecnica della "pianta doppia"¹ (o della pianta "binata") degli esemplari arborei scelti quali piante per Arboricoltura da legno principale.

Ai fini dell'educazione delle specie principali (con effetti anche sulla qualificazione ambientale dell'imboschimento) l'impianto deve comprendere un adeguato numero di esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie scelte fra quelle di cui agli allegati elenchi delle specie arboree ed arbustive relativi al Tipo di operazione 8.1.01. Le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento.

Fatti salvi documentati casi di dimostrato conseguimento di assortimenti "da opera" in tempi inferiori, gli imboschimenti di arboricoltura "consociata" non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato nel già citato allegato inerente alle specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio. Lo sfoltimento degli impianti è sempre ammesso, anche prima della scadenza del termine per la corresponsione dei premi.

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita (comprensivo sia delle specie accessorie che delle specie per Arboricoltura) non potrà mai risultare inferiore a 600 al netto delle piante "binate" (al fine di ottimizzare la funzione educativa delle specie accessorie, si ritiene opportuna la realizzazione di impianti con investimenti più consistenti).

Per interventi di arboricoltura consociata previsti in ambito montano si farà riferimento alle specie di cui agli elenchi allegati indicate idonee per gli ambiti collinari.

Disposizioni tecniche - Pioppicoltura ecocompatibile

La realizzazione di impianti monospecifici con il Tipo di operazione 8.1.02 è ammessa solo per schemi e modelli di impianto che prevedono

- *diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale,*
- *diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (non meno di 5 anni oltre il turno minimo).*

Per gli impianti di pioppicoltura è infatti riconosciuta una correlazione fra dimensione del materiale legnoso utilizzato (normalmente legata al turno, ma in alcuni casi anche solo a determinati schemi colturali), assortimenti ritraibili e tempo di permanenza nei prodotti legnosi del C assorbito (da indicazioni bibliografiche[1] i tempi medi per pannelli strutturali e non, e compensati, possono attestarsi sui 20 -30 anni).

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

Le disposizioni inerenti al metodo di produzione integrata per la coltivazione del pioppo si riferiscono allo specifico Disciplinare approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/16 sue modifiche e integrazioni.

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui ai medesimi disciplinari e a quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti (vedi la Tabella n. 2 del Disciplinare - Elenco dei cloni MSA).

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni).

¹ La tecnica della pianta doppia consiste nel piantare, non una, ma una coppia di piantine (principali) in prossimità della posizione in cui vorremmo ottenere una pianta principale. La coppia di piante deve essere collocata lungo la fila, in posizione simmetrica rispetto al punto in cui si sarebbe dovuta trovare la pianta principale, a una distanza di 0,5 – 1 m. l'una dall'altra. Prima dell'entrata in competizione fra le due piante verrà selezionata quella con conformazione più idonea alla produzione di legno di pregio, eliminando l'altra.

Per tutti i sottotipi di operazione il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Negli impianti per arboricoltura consociata con finalità policiclica, l'impiego di cloni di pioppo ibrido non può eccedere il numero di 60 per ha, sempre come essenza accessoria.

Disposizioni particolari

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo; tali cure comprendono anche l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel Piano di Coltura e conservazione.

Il Tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio).

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel Piano di Coltura e conservazione.

Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Come già accennato nel precedente paragrafo 5, nella realizzazione dell'impianto è ammesso che una superficie non superiore al 20% di ogni singola unità imboschita possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.).

La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superfici interessate da piantumazione.

Quanto sopra a condizione che dette superfici "scoperte" siano incorporate nell'unico perimetro imboschito, che nelle stesse non siano attuate attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

6.5 Progettazione e realizzazione di imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA – Tipo di operazione 8.1.03

Il tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel Tipo di operazione 8.1.02.

Disposizioni tecniche

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione.²

Devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita non potrà mai risultare inferiore a 200 (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni). L'impiego di più di 400 esemplari per ettaro è ammesso unicamente per modelli e schemi di cui al Tipo di operazione 8.1.02.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni).

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessarie alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel Piano di Coltura e conservazione. Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti che si renderanno necessari.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

6.6 Integrazioni e rettifiche agli elaborati di progetto

Qualora i richiedenti intendano apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nella domanda di sostegno prima della notifica della ammissibilità, gli stessi dovranno presentare ai Servizi competenti una integrazione agli elaborati tecnici di cui detti Servizi potranno tenere conto nell'istruttoria di ammissibilità.

Per modifiche da apportare successivamente alla notifica di ammissibilità i beneficiari dovranno presentare attraverso il sistema operativo di AGREA una specifica richiesta di rettifica alla domanda di sostegno.

Non possono essere accolte integrazioni o rettifiche

- riguardanti elementi rilevanti ai fini della selezione delle domande,

² Le piantagioni dovranno essere costituite da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del D.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

- riguardanti particelle diverse da quelle già oggetto di domanda,
- che comportano ampliamenti di superficie,
- inoltrate successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

Non costituiscono modifiche rilevanti da assoggettare a comunicazione o rettifica le variazioni al contributo percentuale delle specie come dichiarate nella domanda di sostegno nei casi in cui

- non si configura una modifica al bosco di riferimento (Tipo di operazione 8.1.01),
- non vengono modificate le specie “idonee” per arboricoltura da legno (Tipo di operazione 8.1.02),
- non subiscono modifiche l’individuazione e la rilevanza ai fini dell’ammissibilità della percentuale dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03).

6.7 Prescrizioni particolari

Disposizioni specifiche per imboschimenti in collina

E’ da escludere la realizzazione di impianti in terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibili di essere sede di attivazione di dissesti. Sono inoltre sempre da escludere interventi di imboschimento in terreni soggetti ad erosione calanchiva, attiva o potenzialmente attivabile.

Nei terreni significativamente acclivi la scelta del modello di impianto e del sesto devono tenere conto dell’eventuale necessità di lavorare i terreni, sia in fase di preparazione degli stessi, che in sede di manutenzione dell’impianto, in una sola direzione, evitando, quando possibile, lavorazioni lungo la direzione della massima pendenza.

Dovrà essere garantita, per la durata del periodo di impegno, la manutenzione delle opere di regimazione delle acque.

Nei casi di richieste di impianti in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923. Tali Uffici comunicheranno agli interessati eventuali opposizioni e potranno prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, nei termini di legge. Nei terreni in questione qualsiasi movimento di terreno e/o opera non direttamente riconducibile alle normali lavorazioni agrarie dei terreni non potrà essere realizzato in mancanza delle specifiche autorizzazioni di cui al già citato RDL.

I beneficiari ed i progettisti sono responsabili dell’adeguatezza dell’investimento progettato rispetto alla fertilità della stazione.

Si evidenzia al riguardo quanto disposto dall’art. 6 lettera c) del Reg. (UE) n. 807/2013:

“nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d’applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste”.

Ulteriori disposizioni

Agli interventi ricadenti nei tratti dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si applicano le disposizioni della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle norme del PAI.

Superfici ammesse scoperte. Ai fini della corretta attuazione delle previsioni inerenti alle superfici imboschite ammesse “scoperte” adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell’imboschimento, si riportano le seguenti disposizioni.

- Se, in sede di verifica della effettuazione dell'impianto, il professionista incaricato e il beneficiario hanno preventivamente individuato sul terreno, con idoneo materiale, i vertici del perimetro oggetto di domanda di pagamento, i tecnici rilevatori, verificata la rispondenza di tale perimetro al progetto approvato, si appoggeranno su detti punti ai fini della delimitazione e misurazione delle superfici delle particelle oggetto di intervento.
- Se il professionista e il beneficiario non hanno provveduto ad individuare preventivamente sul terreno i vertici dei perimetri, i tecnici rilevatori provvederanno a individuali considerando i sestini di impianto e procederanno alle misurazioni del caso.

Se l'esito della delimitazione è tale da rispondere alle disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 e nei documenti operativi, le delimitazioni e le misurazioni così effettuate saranno assunte nel prosieguo dell'istruttoria. E' opportuno che il beneficiario mantenga permanentemente un elemento in ogni punto di vertice. Se presenti superfici scoperte all'interno del perimetro dell'imboschimento, la loro estensione dovrà essere misurata per valutarne la rispondenza ai limiti previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal progetto.

Se le superfici scoperte risultano avere estensione superiore a quanto ammesso dal P.S.R. 2014-2020 e dalle "Linee Guida", si procederà sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento alla sola area di insidenza delle piante messe a dimora in base al sesto di impianto verificato (sempreché il beneficiario non richieda di procedere ad una ridefinizione dei vertici dei perimetri al fine di soddisfare i requisiti di ammissibilità).

Allo stesso modo (semplice individuazione dei limiti con riferimento all'area di insidenza delle piante) si procederà in tutti i casi nei quali all'atto del sopralluogo non siano individuabili i vertici dei perimetri, né con idonei elementi di segnalazione infissi sul terreno, né in idonei elaborati cartografici, né sia prevista da progetto la presenza di superfici scoperte integrate nell'intervento.

Per i terreni che, secondo le indicazioni del "Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano – romagnola", hanno limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a valori di pH e salinità, sarà necessario presentare un'analisi del terreno inerente a tali parametri; le modalità di campionamento sono indicate dalle Norme generali dei Disciplinari di Produzione Integrata vigenti e dovranno vertere principalmente su due livelli: il primo a 30 cm. e il secondo a 100 – 120 cm. di profondità.

Ove i valori per i suddetti parametri (pH e salinità) fossero non compatibili con la crescita delle specie forestali, la domanda di sostegno non potrà essere accolta

7. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 e s.m.i.,
- dai singoli Bandi e dalle disposizioni regionali inerenti all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rilevanti in riferimento al sopraccitato D.M. s.m.i., riferite a sostegni del P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Di seguito sono riassunti gli impegni di gestione considerati rilevanti nelle disposizioni sanzionatorie regionali.

Cod.	Impegni
1	COMUNICARE ENTITA' DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE – Rilevante in periodi con attività vegetativa
2	<p>EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI</p> <p>Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore.</p> <p>L'impegno all'effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse):</p> <ul style="list-style-type: none"> - o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura - ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;
3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente
4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano di Coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).
5	<p>EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI</p> <p>NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE</p>
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.
11	NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D'USO AL BENE/PORZIONE DI BENE FINANZIATO

8. Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti

8.1 Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento; a tal fine devono essere assicurati gli interventi di manutenzione specificamente indicati nel *Piano di Coltura e conservazione*.

Il beneficiario di premi per imboschimenti si impegna a ottemperare agli obblighi indicati nella tabella di cui al precedente paragrafo. In particolare, si impegna a comunicare ai Servizi ed Enti competenti la sussistenza di fallanze superiori a quelle ammesse dal *Piano di Coltura e conservazione*. Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato. Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle presenti "Linee Guida". Per un corretto sviluppo dell'imboschimento, è importante l'effettuazione dei tagli intercalari (diradamenti), necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo. L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari dovranno essere riportate nel *Piano di Coltura e conservazione*.

8.2 Cura, gestione e limitazioni all'uso – Piano di Coltura e conservazione

L'art. 5 delle P.M.P.F. vigenti³ prevede che:

- *i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, ... nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il Piano di Coltura e conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923, art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ...*
- il *Piano di Coltura e conservazione* venga "approvato" dall'Ente forestale competente per territorio all'applicazione delle medesime P.M.P.F..

Il Decreto Legislativo n. 227/2001 ha fissato principi fondamentali per la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale valorizzando la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio - economico e la salvaguardia ambientale del territorio e rafforzando la valenza dello strumento del *Piano di Coltura e conservazione*.

Nel fac-simile di cui al successivo paragrafo 10 sono state dettagliate soprattutto le parti del *Piano di Coltura e conservazione* comprendenti le prescrizioni sulle cure colturali dei primi anni successivi alla messa a dimora. Ciò in quanto tali cure sono oggettivamente rilevanti in riferimento agli impegni correlati ai sostegni e ai premi corrisposti.

Per gli anni successivi all'affermazione degli impianti, sono indicati i temi gestionali che deve comprendere il *Piano di Coltura e conservazione*, lasciando la responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni forestali competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Al riguardo ci si è quindi limitati a fornire *tracce di prescrizioni* che possono essere utilizzate, ed eventualmente modificate ed arricchite, dai medesimi soggetti ed Enti.

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (cure colturali, governo e trattamento) l'approvazione, da parte delle Amministrazioni forestali competenti, del *Piano di Coltura e conservazione* determina, per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati, l'applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 227/2001) e regionale (L.R. 30/1981 e P.M.P.F.) loro modifiche e integrazioni.

³ Vedi artt. 8, 9, 10, 11 del RDL 3267/1923 e artt. 19, 20, 21, 22, 23 del RD 1126/1926.

Nell'approvazione dei "*Piani di Coltura*" gli Enti avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni alle attività gestionali conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi (es. Parchi, superfici comprese in aree Natura 2000, ecc...).

Per quanto sopra, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli impiantati per arboricoltura da legno, dovranno gestire gli imboschimenti nel rispetto delle norme dei regolamenti e dei piani forestali vigenti (le norme forestali e le disposizioni contenute nel *Piano di Coltura e conservazione* saranno prevalenti rispetto a norme concorrenti contenute in altri diversi strumenti regolamentari specifici per la gestione di copertura arborea diversa da quella forestale, quali ad esempio Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ad avvenuta realizzazione degli interventi, le operazioni di gestione e cura colturale degli impianti ricadenti all'interno di aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, dovranno essere rese coerenti con le *misure di conservazione* dei siti. La redazione del *Piano di Coltura e conservazione*, sarà condizionata, del caso, al preventivo espletamento degli adempimenti previsti in funzione della normativa vigente al momento dell'approvazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 227/2001, i tagli eseguiti in conformità al contenuto di "*Piani di Coltura*" regolarmente approvati sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Assume particolare importanza l'espresso e univoco riconoscimento della fattispecie di "arboricoltura da legno" nei "Piani colturali" per le particelle imboschite con tecniche e modelli ad essa riferibili. Ciò in quanto nelle P.M.P.F. il riconoscimento dell'*arboricoltura da legno* è subordinato al suo riconoscimento in un *Piano di Coltura e conservazione*. In mancanza di un tale riconoscimento, la reversibilità all'uso agricolo di un soprassuolo rimboschito, al termine del ciclo, è soggetta agli assensi previsti, di norma, per la trasformazione d'uso delle ordinarie aree boscate.

Uso dei terreni

Per quanto attiene le *limitazioni all'uso dei terreni* interessati da misure comunitarie di afforestazione, si specifica quanto segue.

- I terreni nei quali sono individuabili *boschi e aree forestali* (termini equiparati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 227/2001), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge vigenti, (vedi le definizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nuovamente l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001) sono soggetti alle limitazioni all'uso e alla trasformazione dei boschi disposte dalle normative forestali (art. 4 D.Lgs. 227/2001), ambientali e di uso del suolo (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, .ecc).

Per quanto sopra, pur non essendo esclusa a priori, la destinazione ad usi non forestali di dette superfici risulta comunque soggetta all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte a vario titolo alla tutela delle aree boscate.

- Ai terreni nei quali sono riconosciuti impianti di arboricoltura da legno e pioppeti (se la fattispecie è confermata nel prescritto *Piano di Coltura e conservazione*) non risultano applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra, in relazione alla definizione di bosco e di area forestale; non si rilevano pertanto limitazioni tali da impedire che al termine del ciclo produttivo (vedi i turni indicati nel *Piano di Coltura e conservazione*), i terreni interessati dai Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 possano essere nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo. Ciò è da estendersi agli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura realizzati in riferimento alle analoghe Azioni attivate in precedenti periodi di programmazione.

In sede di redazione dei "*Piani di Coltura*", si dovrà comunque avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifiche norme non citate nelle presenti Linee Guida.

8.3 Revisione del Piano di Coltura e Conservazione

Fatte salve eventuali modifiche alla normativa regionale o alle vigenti P.M.P.F, un *Piano* regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione,
- per qualsiasi superficie destinata ad arboricoltura da legno o pioppicoltura, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno è sempre possibile approvare revisioni al *Piano di Coltura e conservazione*, se conformi al contenuto delle Disposizioni che hanno attivato le operazioni di imboscamento.

8.4 Adempimenti particolari

Successivamente all'accoglimento di una domanda di sostegno e alla realizzazione di un imboscamento non sarà mai possibile ammettere un cambio di tipo di operazione fra quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.

Ricorrendo i casi di cui alla lettera c) dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2013, sarà possibile rivedere le previsioni gestionali di impianti di arboricoltura da legno orientandole verso modelli per bosco permanente mantenendo gli stessi livelli di corresponsione dei premi ammessi in origine. Nel corso del periodo di impegno non sarà mai possibile una previsione inversa di gestione con criteri per arboricoltura da legno di impianti realizzati con il Tipo di operazione 8.1.01.

Relativamente all'impegno di comunicare livelli di fallanze superiori a quelle ammesse, si evidenzia che mancando tali comunicazioni in concomitanza con significativi deperimenti o condizioni vegetative non adeguate in relazione agli obiettivi prefissati, si determina:

- l'impossibilità di riconoscere specifiche cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali" (vedi successivo paragrafo);
- per gli impianti di arboricoltura da legno consociata, la possibilità che l'amministrazione forestale competente possa riconoscere il passaggio ad area forestale ai sensi dell'art. 73 delle P.M.P.F..

Il sopra citato art. 73 delle P.M.P.F. può trovare applicazione anche nei casi in cui la mancata effettuazione di interventi di potatura e di diradamento previsti dal *Piano di Coltura e conservazione* pregiudichi il conseguimento degli obiettivi propri dell'arboricoltura da legno.

Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata del periodo di impegno le strutture atte a pubblicizzare l'intervento.

9. Forza maggiore e circostanze eccezionali

I riferimenti normativi inerenti ai casi di forza maggiore e circostanze eccezionali sono l'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e l'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Fattispecie riconoscibili "forza maggiore o circostanze eccezionali" sono indicate al comma 2 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la "causa di forza maggiore" in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Servizi territoriali competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

In relazione alla natura dell'evento che integra la "causa di forza maggiore", con tale comunicazione dovrà essere fornita idonea documentazione (supportata, se del caso, dall'effettuazione di specifici rilievi) che dimostri:

- che l'evento ha interessato, in modo generalizzato ed omogeneo, l'impianto o parte di esso (intero perimetro di corpi imbosciti o parte degli stessi, con corredo di individuazione planimetrica);

- che l'evento era imprevedibile ed inevitabile e che le sue conseguenze sono permanenti e tali da impedire in maniera assoluta l'adempimento dell'impegno;
- che sono stati attuati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell'evento (quali ad esempio: risarcimenti, pulizie, bonifiche superficiali di fenomeni gravitativi, irrigazioni, realizzazione di recinzioni, interventi fitosanitari ammessi nei disciplinari di produzione biologica e/o integrata relativi alle coltivazioni legnose arboree o ai pioppeti).

Nell'ipotesi di "cause di forza maggiore" riconducibili a calamità naturali, è necessario che l'evento sia documentato e le aree in cui l'evento ha prodotto i suoi effetti siano state delimitate con apposito provvedimento dell'Ente competente.

Sono sempre esclusi dal riconoscimento di causa di forza maggiore gli eventi:

- causati da colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- conseguenti a omissione di informazioni note all'atto della domanda;
- connessi alla mancata o errata effettuazione di interventi di manutenzione che l'interessato si era impegnato a effettuare.

E' altresì da escludere quale causa di forza maggiore qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica; l'unica eccezione riguarda il caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che non sia prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno

10. Piano di Coltura e conservazione – Fac-Simile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione forestale competente (1)

(1) Indicazione dell'Ente competente alla applicazione delle P.M.P.F. all'atto della approvazione del Piano.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020)

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22

Sottomisura 8.1 - Imboschimenti
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

- Articolo 5 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995;
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale";
- L..R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i "Piani di coltura e conservazione";
- D.L.vo 227/2001.

APPROVATO (2) con _____

Comune (3) _____

Località _____

Tipo di operazione 8.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina Ha _____

Tipo di operazione 8.1.02 Arboricoltura da legno consociata – ecompatibile

- Arboricoltura da legno consociata Ha _____
- Pioppicoltura ecompatibile Ha _____

Tipo di operazione 8.1.03 Pioppicoltura ordinaria Ha _____

Totale imboschimenti realizzati Ha _____

IMPIANTO.ULTIMATO IL _____

DITTA / AZIENDA (4) _____

INDIRIZZO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

INDIRIZZO LEGALE _____

RAPPRESENTANTE (4bis) _____

PROPRIETA' (4ter) _____

(2) L'art. 5 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti prevede che il Piano di Coltura e Conservazione venga **approvato dall'Ente competente per territorio**

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle operazioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi

(4) Soggetto richiedente i sostegni

(4bis) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell'Azienda Agricola interessate

(4ter) Se diversa dal richiedente sostegni

A – PREMESSA

- La Ditta/L'Azienda _____ con domanda presentata in data _____. si è impegnata a destinare ai Tipi di operazione previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 ha _____;
- Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto (5).
- I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data _____, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (6).
- Tecnici incaricati dal Servizio _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di impegno in data _____, come risulta da apposito verbale. (7)
- L'esecuzione dei lavori di piantagione hanno interessato le superfici che sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle particelle imboschite.
- Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE						
Unità (8)	Tipo operaz.	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie imboschita

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle per ogni unità

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO						
Tipologia di riferimento						
Specie/clone	abbrev.	%/n/ha		Provenienza materiale		
Investimento/ha		Sesto				Modalità

- L'articolo 5 delle vigenti "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori degli imboschimenti realizzati, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico *Piano di Coltura e Conservazione*, conformemente a quanto in precedenza previsto dagli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, all'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.
- Le superfici oggetto di impianti di Arboricoltura da legno consociata e di Pioppicoltura, come da disposizioni contenute nei Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, possono essere nuovamente assoggettate a normale lavorazione agricola e destinate a usi agricoli (9) al termine del ciclo produttivo

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "*Piano di coltura e conservazione*".

(5) Indicare il nominativo del professionista abilitato che ha redatto il prescritto elaborato tecnico, e la data di redazione del medesimo.

(6) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, o eventuali specifiche prescrizioni la cui ottemperanza è stata indicata necessaria dai tecnici istruttori all'atto dell'istruttoria della domanda.

(7) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata ritenuta necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti ripuliture, ecc...

(8) Da compilare una singola sezione delle tabelle per ogni singola unità rimboschita, intendendo per "unità" perimetri distinti per tipologia di Operazione e per caratteristiche dell'intervento/soprassuolo. Evidenziare l'Operazione.

(9) Eliminare la dizione per interventi diversi da quelli di cui ai Tipi di operazione indicati

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento e/o dell'impianto di Arboricoltura specializzata da legno e/o del Pioppeto (10) al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.
- Dovrà essere data comunicazione ai Servizi competenti per l'attuazione della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 e alla Amministrazione forestale competente dell'eventuale sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal presente Piano di Coltura e conservazione
 - Dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (11) impiegando materiale di moltiplicazione conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007 loro modifiche e integrazioni.
 - E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea), e comunque in mancanza delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
 - Dovranno essere garantiti periodici interventi di pulizia dell'impianto (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in sfalcature in presenza di idoneo cotico erboso (12)
 - Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di potatura aventi lo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato del soprassuolo. (13)
 - Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque (14)
 - Dovranno essere predisposti accessi all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.
 - Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria dovrà essere specificamente autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
 - Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (targhe o cartelli ...) atte pubblicizzare l'intervento realizzato
 - La pacciamatura non biodegradabile eventualmente impiegata dovrà essere eliminata prima della chiusura della copertura arborea, e smaltita nel rispetto delle le norme vigenti.
- b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che
- i terreni e gli impianti realizzati sono soggetti al rispetto delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (per i boschi permanenti neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
 - i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 (15);
 - viste le definizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale e nel comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 227/2001, non sussistono oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel Piano di coltura e conservazione, i terreni interessati da Arboricoltura da legno e Pioppicoltura vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.(16)

(10) Eliminare le dizioni non appropriate.

(11) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(12) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(13) (14) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(15) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente impianti di Arboricoltura e Pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03

(16) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente il tipo di operazione 8.1.01 (Bosco permanente)

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

I. TAGLI INTERCALARI (17)

II. FORMA DI GOVERNO

Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno "consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

Alla scadenza del periodo di impegno/periodo di corresponsione dei premi, eventuali modifiche anche parziali alla forma di Governo possono essere oggetto di previsione nelle revisioni se ammissibili in riferimento alle norme e ai regolamenti forestali (P.M.P.F.)

III. TURNO (18)

IV. TRATTAMENTO (19)

L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano di Coltura e conservazione.

17) Anche se all'atto della verifica dell'esecuzione dell'impianto non è possibile indicare con la necessaria puntualità tempi, modi e intensità ottimali di intervento, si ritiene comunque opportuno inserire i tempi minimi entro i quali prevedere l'effettuazione di tagli intercalari, non essendo certa la redazione e l'approvazione di revisioni al Piano. Si ritiene inoltre necessario indicare obiettivi e prudenziali parametri entro i quali ricondurre l'intervento culturale come orientativamente indicato nelle TRACCE DI PRESCRIZIONI. L'indicazione dei tempi per i diradamenti è assolutamente necessaria per impianti di arboricoltura da legno.

18) Per lo stesso motivo di cui sopra, non potendo indicare in maniera analitica turni ottimali, si ritiene comunque opportuno, inserire l'indicazione di turni minimi entro i quali termini prevedere l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. In tale eventualità si ritiene necessario che gli stessi

- corrispondano ai turni minimi indicati nelle disposizioni applicative (per le azioni per le quali vengono fornite indicazioni in merito)
- siano eccedenti, o comunque motivatamente prossimi, ai termini minimi indicati nelle vigenti P.M.P.F., per i boschi permanenti,
- siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nelle P.M.P.F.);

E' necessario che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione). Ciò facendo, particolari esigenze di taglio che si dovessero manifestare prima della scadenza del turno (ad esempio l'opportunità dell'utilizzo prima della scadenza del turno di alcuni esemplari di pregio), vanno ricondotte nell'ambito dei tagli intercalari

(19) Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la bibliografia selvicolturale indica per la/le specie, più rappresentativa/e

D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Il proprietario, o possessore, è tenuto al rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente Piano.
- b) L'osservanza delle disposizioni contenute nel "Piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora si tratti di "terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che ... siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco secondo il Piano di Coltura e conservazione".
- c) _____

E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "*Piano di Coltura e conservazione*" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

Le prescrizioni riguardanti gli impianti descritti (Bosco misto e Arboricoltura da legno) risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dall'impianto; per gli anni successivi fino alla fine del turno risultano generiche; ciò a motivo dell'impossibilità di specificare in maniera appropriata le prescrizioni tecniche inerenti la gestione dell'impianto quando non si hanno ancora sufficienti informazioni circa lo sviluppo, la struttura assunta, e la fisionomia desiderata.

A ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una o più revisioni (20) del "*Piano di Coltura e conservazione*".

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del *Piano di Coltura e conservazione*, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data _____

Tecnico estensore _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(20) E' oltremodo opportuna una revisione del Piano prima della effettuazione dei primi tagli intercalari, al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità di taglio e le modalità di effettuazione dei diradamenti. Si ritiene inoltre opportuna una revisione del Piano in epoca corrispondente alla metà del Turno, al fine di ridefinire i suoi termini minimi in relazione a obiettivi parametri di accrescimento e a obiettive indicazioni relative agli assortimenti ritraibili. A discrezione delle Amministrazioni competenti, la revisione del Piano potrebbe anche essere effettuata periodicamente (ed esempio con previsioni di revisioni decennali o ventennali).

F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore / degli imboschimenti (21) (o legale rappresentante)

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data _____

Richiedente / possessore / legale rappresentante _____

Proprietario // legale rappresentante (22) _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(21) Specificare le unità di cui alle tabelle riepilogative delle superfici imboschite.

(22) Necessario in caso di richiedenti sostegni non proprietari

11. Tracce di prescrizioni

RISARCIMENTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Per i soli esemplari arborei indicati idonei per l'impegno nell'arboricoltura da legno, fino alla chiusura della copertura arborea, dovranno essere reintegrati gli individui fallati o periti al verificarsi di percentuali di fallanza superiori al ___% (la soglia da indicare necessaria potrebbe indicativamente corrispondere al 2-3 %; è comunque opportuna la sostituzione di ogni esemplare fallato ove non adottata la tecnica delle piante binate). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore.

RISARCIMENTI DI SOPRASSUOLI DESTINATI A BOSCO O DI ESEMPLARI ARBOREI O ARBUSTIVI ACCESSORI ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO

Con riguardo ai soprassuoli destinati a "bosco" e, per quanto riguarda l' "arboricoltura da legno consociata" per i soli esemplari arborei o arbustivi accessori, si prescrive l'effettuazione di appropriati risarcimenti qualora si verificassero, dal momento dell'impianto fino alla chiusura della copertura arborea, a carico delle piante messe a dimora fallanze superiori al ___% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 10%; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 15%).

Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore, e nel caso in cui le fallanze incidessero in maniera significativa a carico delle specie giudicate "d'avvenire" in quanto maggiormente rappresentative della fisionomia del bosco che si intende ottenere.

PULIZIA DELL'IMPIANTO

Con l'eccezione per le aree fragili dal punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e per le aree sensibili ai problemi di incendi, l'effettuazione del primo intervento annuale di pulizia è opportuno sia successiva al 15 luglio di ogni anno

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- Regimazione delle acque superficiali in terreni di zone collinari e montuose

Per l'intera superficie interessata da lavori di impianto dovrà essere assicurata la presenza di una adeguata e duratura rete di scolo delle acque superficiali. Dovrà essere altresì assicurata la bonifica dei fenomeni di dissesto che dovessero interessare i medesimi terreni.

- Regimazione delle acque in terreni soggetti a ristagno idrico

Al fine di evitare che impropri ristagni di acqua possano determinare indesiderati deperimenti del soprassuolo originato dai lavori eseguiti, dovrà essere garantita la presenza di una adeguata rete scolante, nonché la periodica manutenzione della stessa

POTATURE IN IMPIANTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO

Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con tempestività (le potature di formazione devono, se possibile, porsi l'obiettivo di intervenire prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm), utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F.

Le potature di esemplari "accessori" sarà condizionata alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.

POTATURE IN BOSCO MISTO O A CARICO DI ESEMPLARI ACCESSORI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Le operazioni di potatura sono da limitare a quelle strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi di pulizia, nei primi anni dall'impianto, e a quelle utili al miglioramento della struttura e fisionomia del soprassuolo, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 18 delle P.M.P.F. e delle caratteristiche ed esigenze delle essenze; al fine di conseguire una sua adeguata stratificazione, le potature finalizzate al miglioramento del soprassuolo è opportuno che non interessino più del 20% degli esemplari arborei messi a dimora (principalmente le piante d'avvenire). La recisione dei rami dai fusti dovrà garantire uno sviluppo equilibrato delle alberature, e dovrà essere effettuata con strumenti taglienti rasente il fusto, solo nel suo terzo inferiore (con l'eccezione per le doppie cime e per i rami laterali eccessivamente vigorosi), non oltre l'avvenuta chiusura della copertura arborea da parte del popolamento (contatto fra le chiome dei soggetti costituenti il soprassuolo). Sono assolutamente esclusi interventi di cimatura, "capitozzatura" e "sgamollatura".

TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Orientativamente a partire dal 10° anno, comunque non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni colturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "ceduazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio degli esemplari accessori.

In impianti destinati alla pioppicoltura non sono previsti tagli intercalari.

TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DESTINATI A BOSCO

Si ritiene che si possa intervenire con il primo taglio intercalare selettivo di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, nel periodo fra il 10° e il 20° anno, in funzione del sesto di impianto e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel P.S.R. e con scarsa fertilità del terreno, è oltremodo opportuno orientarsi verso il termine temporale più alto).

L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del *Piano di Coltura e conservazione*. Qualora l'Ente competente non definisca ulteriori specifiche prescrizioni, si fissano le seguenti limitazioni:

- non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
- in funzione della fertilità stimata all'atto del sopralluogo, si impone che nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura, nell'impianto, di NON DETERMINARE DENSITÀ INFERIORI a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati di densità indicata.

Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "**piante d'avvenire**", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato (ad esempio in pianura dovranno essere privilegiati quali esemplari d'avvenire soprattutto *Quercus robur*, ed in subordine *Fraxinus oxycarpa*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, rispetto alle altre specie messe a dimora). Da ciò consegue che durante i tagli intercalari tali specie di norma non devono cadere al taglio e devono essere liberate dalla presenza di individui di altra specie qualora **aduggiate** (sottoposte).

Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è ammesso (in casi esenti da tali problematiche è consigliabile) il rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (orientativamente 5% - 10% del volume intercalare). Sempre per le medesime finalità si ritiene di poter ammettere il rilascio delle piante morte in piedi.